



ORDINANZA n. 4 dell' 8/10/2020

Oggetto: Estromissione Euroflying S.r.l. dai beni occupati all'interno del sedime demaniale dell'aeroporto di Salerno - Pontecagnano.

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania,

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 2 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

Vista la scadenza in data 31/12/2014 del provvedimento prot. n. 58415/CCM del 4 giugno 2014 di rinnovo della concessione in favore della società Euroflying S.r.l., presso l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, di un hangar di mq 415 , suddiviso in 349 mq per ricovero e sosta aeromobili e mq 60 per ufficio e aula didattica, e di mq 466,44 di area scoperta antistante l'hangar, adibita a strada di accesso e area di rispetto per la movimentazione di aeromobili;

Vista la nota prot. n. 115325/CCM del 31 ottobre 2014 con la quale la Direzione Aeroportuale Campania informava la società Euroflying S.r.l. di dover procedere alla pubblicazione di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica dei beni insistenti sul demanio civile dell'aeroporto di Salerno e, con l'occasione, richiedeva di presentare il valore contabile residuo non ammortizzato del bene realizzato da attestare tramite perizia tecnica asseverata da professionista abilitato;

Vista la nota prot. n. 125822/CCM del 27 novembre 2014, con la quale la Euroflying S.r.l. trasmetteva una dichiarazione asseverata che faceva riferimento ad una relazione di stima di altro professionista ed al registro dei beni della Società, nella quale si dichiarava che il valore dei beni, generalmente intesi, era pari ad Euro 585.307,49;

Considerato che, non essendo tale attestazione conforme alle indicazioni fornite e a quanto previsto dal Codice della Navigazione, la Direzione Aeroportuale Campania invitava, con nota n. 126475/CCM del 28 novembre 2014, la società Euroflying s.r.l. a presentare il documento richiesto nelle forme e nei contenuti prescritti dalla normativa;

Vista la nota prot. 127678/CCM del 24 novembre 2014 con la quale la società trasmetteva la relazione di stima sopra citata denominata: "*Determinazione del più probabile valore di mercato di un'aviorimessa (hangar)*", dalla quale si evince



nuovamente che trattasi di valore di mercato del bene, dichiarato pari ad Euro 585.307,49;

Considerato che la Direzione Aeroportuale Campania invitava la società Euroflying S.r.l. a trasmettere una perizia asseverata attestante il valore contabile residuo non ammortizzato, ai sensi degli artt. 42 e 703 del Codice della Navigazione, del punto 3.2 della disposizione del Direttore generale del 22/09/2014 n. 98767 e del Regolamento «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale»;

Viste le note prot. n. 115325/CCM del 31 ottobre 2014 e 42917/CCM del 21 aprile 2015 e 70344/CCM del 30 giugno 2015 della Direzione Aeroportuale Campania con le quali si richiedeva di presentare la perizia nelle forme e nei contenuti prescritti dalla norma;

Considerato che la società non ha presentato alcuna perizia attestante il valore contabile residuo non ammortizzato dei beni realizzati;

Vista la gara per l'affidamento dell'hangar, prot. n. 69148/ECM del 1° luglio 2016, alla quale la società Euroflying non ha ritenuto di partecipare, gara non aggiudicata;

Visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (acquisito al prot. n. 2619-A/ECM del 11 gennaio 2017), presentato dalla Euroflying per il riconoscimento di un indennizzo a titolo di ammortamento residuo dell'investimento legato alla realizzazione dell'hangar presso lo scalo di Salerno Pontecagnano, iscritto al ruolo con RG n. 7280/16 e attualmente pendente presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore (SA);

Viste le note di sollecito per il pagamento dei canoni dal 01/01/2015 al 9/07/2019, dovuti per occupazione "*sine titulo*", che la società non ha provveduto a regolarizzare, determinando l'avvio della costituzione in mora ed eventuale riscossione coattiva da parte dell'Agenzia del Demanio (rif. prot. n.103607/ECM del 10/10/2016, n.17148/ECM del 17/02/2017, n.3205/ECM del 28/3/2017, n.206121/ECM del 19/10/2017, n.51434/ECM del 26/05/2020, n. EME-246-P del 22/07/2020 e n.80006 del 24/08/2020);

Vista la nota della Direzione Aeroportuale Campania 51650-P/ECM del 16 maggio 2018 con la quale, a seguito della segnalazione da parte gestore dell'aeroporto, società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A., di deterioramento e mancanza di manutenzione dell'hangar e delle aree ad esso annesse, si richiedeva alla società Euroflying – per ragioni di preminente interesse di tutela della sicurezza dell'aeroporto – di consegnare le chiavi dell'hangar al medesimo gestore, nota a cui la Euroflying non ha dato alcun seguito;

Considerato che con decreto interministeriale MIT-MEF prot. n. 239 del 14/06/2019, divenuto efficace dal 9 luglio 2019, è stata affidata la gestione totale dell'aeroporto di Salerno Pontecagnano alla società Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi S.p.A., con decorrenza 10 luglio 2019;

Considerato che con atto di fusione per incorporazione del 24/10/2019 tra GESAC S.p.A. e Aeroporto di Salerno Cista d'Amalfi S.p.A. il Gestore dell'aeroporto di Salerno Pontecagnano è la società GESAC S.p.A;



Considerato che GESAC, con le note prot. 98/GR del 24 aprile 2020 e 118/AM del 12 maggio 2020 ha invitato Euroflying a liberare le aree occupate entro e non oltre il 15 maggio 2020 e a regolarizzare l'occupazione di fatto dei beni;

Vista la nota prot n. 066698 del 7 luglio 2020 con la quale la Direzione Aeroportuale Campania, per ragioni di preminente interesse pubblico finalizzate alla salvaguardia e tutela della sicurezza delle persone e mezzi circolanti in aeroporto, chiedeva alla società Euroflying S.r.l. di consegnare le chiavi dell'hangar entro il 13 luglio 2020 alla società GESAC S.p.A. ed informava che, decorso inutilmente tale termine, ENAC si riservava di adottare ogni ulteriore provvedimento di recupero forzato del bene;

Vista la nota prot. n. CCO/AL/MM/58 del 20 luglio 2020, acquisita al protocollo ENAC - EME 166-A del 20 luglio 2020, con la quale la GESAC S.p.A. ha comunicato alla Direzione Aeroportuale Campania che la società Euroflying non ha proceduto alla consegna delle chiavi, occupando ancora di fatto "sine titulo" l'area in questione e senza regolarizzare dal 10 luglio 2019 la propria posizione nei confronti dello stesso Gestore;

Considerato che, nella medesima nota, GESAC S.p.A. ha richiesto l'emissione di una ordinanza di estromissione nei confronti di Euroflying S.r.l.;

Considerato che Euroflying non svolge alcuna attività presso lo scalo di Salerno e non è presente presso l'aeroporto;

Considerato che la società è "inattiva" presso il Registro delle Imprese, non è in possesso di una casella di posta elettronica certificata e risulta, dal mese di settembre 2020, irreperibile all'indirizzo indicato per le comunicazioni cartacee;

Ritenuto che l'oggetto del contenzioso tra Euroflying ed ENAC è indipendente e nulla ha a che fare con il mantenimento dell'occupazione dell'hangar da parte della Euroflying e che, peraltro, su istanza di parte è stata accolta dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA) l'anticipazione della trattazione della causa, che è fissata per il 4 novembre 2020;

Considerato che, con il trascorrere del tempo, l'incuria e la assenza di interventi di manutenzione da parte della Euroflying hanno comportato con ogni evidenza l'ammaloramento delle strutture, ponendo a rischio la garanzia di tutela della sicurezza, di mezzi e persone circolanti ed operanti in aeroporto;

Considerato che Euroflying non ha provveduto alla consegna delle chiavi al Gestore, disattendendo una prescrizione formalizzata da questa Autorità, ed ha impedito pertanto che il bene potesse rientrare nelle disponibilità dell'aeroporto per essere posto in sicurezza e reso fruibile per scopi aeronautici;

Visto che, per i motivi sopra esposti, Euroflying non ha alcun titolo ad occupare i beni in argomento e che il perdurare di tale situazione potrà ingenerare eventi di pericolo per la sicurezza aeroportuale;

Visti gli artt. 47, 718 e 1164 del Codice della Navigazione;

Visti gli artt. 823 e seguenti del codice civile;



Visti i motivi di sicurezza, igiene e tutela del bene in argomento che ormai è assunto a tutti gli effetti al Demanio dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere in proposito

ORDINA

L'estromissione della società Euroflying S.r.l. dai beni e dalle aree dell'aeroporto di Salerno Pontecagnano di cui all'affidamento prot. n. 58415/CCM del 4 giugno 2014, di seguito dettagliati in hangar di mq 415, suddiviso in 349 mq per ricovero e sosta aeromobili e mq 60 per ufficio e aula didattica, e in mq 466,44 di area scoperta antistante l'hangar, adibita a strada di accesso e area di rispetto per la movimentazione di aeromobili.

Per le operazioni di sgombero e rilascio dei beni e delle aree da parte di Euroflying S.r.l. è fissata la data del 21/10/2020 alle ore 11:00.

La società Euroflying è avvisata che, in caso di irreperibilità all'indirizzo della sede legale indicato per le comunicazioni o di negato rilascio dei beni alla data e ora indicata, si procederà, nella medesima data del 21/10/2020, alla estromissione coatta con l'ausilio delle Forze dell'Ordine.

Al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione e trasparenza, la presente ordinanza è pubblicata sul sito internet dell'ENAC – Sezione Ordinanze Direzione Aeroportuale Campania 2020 ed è inviata:

- alla sede legale della società Euroflying a mezzo raccomandata postale a/r al seguente indirizzo: Via Roma 16, 84121- Salerno, indicato per la ricezione delle comunicazioni essendo la società sprovvista di posta elettronica certificata;
- alla Polizia di Stato e di Frontiera dell'Aeroporto di Salerno;
- all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania;
- alla società GESAC S.p.A.

Napoli, 8 ottobre 2020

IL DIRETTORE

Dott.ssa Giuseppina Lacriola

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

